

**CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE RELATIVO ALL'ASSUNZIONE  
DELL'INCARICO DI COMPONENTE DEL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO DEL CREL.**

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

**VISTA** la legge regionale 23 ottobre 2006, n. 13, recante istituzione e disciplina del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro e abrogazione dell'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive modifiche;

**VISTO** in particolare, l'articolo 5, che, al primo comma, prevede, tra l'altro, che il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (indicato nel prosieguo come CREL) debba esprimere pareri obbligatori su predefinite categorie di atti;

**VISTA** la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del CREL, n. 51, del 5 aprile 2011 che prevede di nominare quale componente del Comitato tecnico-scientifico il Prof. Francesco Saverio Marini per tutto l'anno 2011;

**VISTA** la propria determinazione con cui si conferma fino al 31 dicembre 2011 il prof. Francesco Saverio Marini come componente del comitato tecnico scientifico per un importo di € 6.000 (iva inclusa) comprensivo di oneri accessori;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**TRA**

Il Crel con sede e domicilio fiscale in Roma, via Giorgione n. 18, partita iva 80143490581, rappresentato dalla dirigente della struttura amministrativa di supporto, dott.ssa Rita Spierito, ivi domiciliata per la carica

**E**

Il Prof. Francesco Saverio Marini, nato a Roma il 28 aprile 1973; codice fiscale MRNFNC73D28H501U;

**Articolo 1**

Il Prof. Francesco Saverio Marini accetta l'incarico di componente del Comitato tecnico-scientifico, alle condizioni e nei termini di seguito stabiliti.



## **Articolo 2**

Il Prof. Francesco Saverio Marini s'impegna a prestare la propria attività professionale per la predisposizione dei pareri previsti dalla legge istitutiva del CREL, nonché per l'elaborazione, su richiesta del CREL stesso, di analisi e studi nelle materie di competenza del CREL, con particolare riguardo alle attività di programmazione economico-sociale, territoriale e delle politiche del lavoro, nei termini e con le modalità del presente contratto.

Per tale attività si coordinerà con gli altri componenti del Comitato tecnico-scientifico e, in qualità di suo componente, con il Consiglio e con l'Ufficio di Presidenza del CREL.

In qualità di componente del comitato tecnico-scientifico dovrà svolgere la propria attività sulla base del programma adottato dal Crel, ed in relazione agli atti della Regione in ordine ai quali il Crel è tenuto ad esprimere pareri obbligatori.

## **Articolo 3**

Il Prof. Francesco Saverio Marini, in qualità di componente del comitato tecnico-scientifico si impegna a svolgere l'attività e a redigere gli atti a lui richiesti.

Ciascun parere dovrà essere trasmesso al Crel entro la scadenza da quest'ultimo indicata e comunque in tempo utile in relazione alle scadenze dettate dalla legge istitutiva.

## **Articolo 4**

La durata del presente contratto decorre dalla data del 1/01/2011 fino al 31/12/2011.

Qualsiasi modifica al presente contratto dovrà essere concordata tra le parti e risultare da atto scritto, efficace tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.

Ciascuna delle parti potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere dal presente contratto con un preavviso di almeno due mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

## **Articolo 5**

Il compenso complessivo per la prestazione è determinato in euro € 6.000 (iva inclusa) comprensivo di oneri accessori.

Il compenso verrà erogato, previa presentazione di idonea documentazione ai fini fiscali, alla cessazione del rapporto, in un'unica soluzione, dopo la valutazione da parte dell'Ufficio di Presidenza del CREL degli obiettivi raggiunti.

I componenti del CREL facenti parte del sopracitato comitato non percepiscono alcuna indennità.

## **Articolo 6**

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale.



**Articolo 7**

Per quanto non espressamente contemplato e disciplinato dal presente contratto le parti fanno rinvio alla vigente normativa.

**Articolo 8**

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente contratto.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere, in questo modo, un accordo, per qualsiasi controversia in ordine alla validità, all'interpretazione ed all'esecuzione del presente contratto sarà competente il Foro di Roma.

**Articolo 9**

Il CREL, con la sottoscrizione del presente contratto, si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso a qualunque titolo, per i soli fini del contratto.

**Articolo 10**

Il presente contratto è esente da bollo (D.P.R. n. 642/72, Tabella art. 25).

Roma, 20 maggio 2011

PER IL CREL  
**Dott.ssa Rita Spierto**

Consiglio Regionale  
dell' Economia e del Lavoro  
Il Dirigente della  
Struttura di supporto  
Dott.ssa Rita Spierto

*Rita Spierto*

IL Consulente

**Prof. Francesco Saverio Marini**

*Francesco Saverio Marini*